

(A) CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O DI GAS NATURALE - MERCATO LIBERO DOMESTICO

Art. 1. Definizioni

Nell'ambito e ai fini delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e di ogni altro documento allegato si intendono per:

- **ARERA:** L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della Legge 14 Novembre 1995 n. 481;
- **Bolletta 2.0:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 501/2014/R/com (e successive modifiche ed integrazioni) recante "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane";
- **CCC (Codice di Condotta Commerciale):** è il testo con cui l'ARERA ha definito le regole per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai Clienti finali (delibera ARG/com 104/10 e s.m.i.);
- **CGF:** le presenti condizioni generali di fornitura;
- **Cliente:** il soggetto che fruisce del servizio di fornitura di gas naturale ed energia elettrica;
- **Cliente domestico:** il soggetto i cui punti di prelievo e di punti di riconsegna sono riconducibili per l'energia elettrica alla tipologia di cui all'art. 2.3 lettera a) dell'allegato "A" alla delibera ARERA n. 156/07 e s.m.i. e per il gas naturale alla tipologia di cui all'articolo 2.3 lettere a) e b) dell'allegato "A" alla delibera ARERA ARG/gas n. 64/09 e s.m.i.;
- **Condizioni economiche di fornitura del servizio:** la documentazione redatta dalla Somministrante in conformità a quanto prescritto dal Codice di Condotta Commerciale, di seguito "CE";
- **Contratto di somministrazione o Richiesta di Fornitura del servizio** (di seguito "CS"): il documento contenente la richiesta, da parte del Cliente, della fornitura di energia elettrica e gas naturale alle condizioni di cui alle "Condizioni economiche di fornitura del servizio" e volta a manifestare la volontà di concludere un Contratto di somministrazione di energia elettrica e gas naturale (di seguito "Contratto");
- **Distributore:** è l'esercente che gestisce il servizio di trasporto locale dell'energia elettrica e gas naturale, attraverso le reti locali a cui il Cliente finale è connesso così come definito dall'articolo 4.5 dell'allegato "A" alla delibera dell'ARERA n. 11/07;
- **Impianto interno:** complesso formato dall'insieme delle condotte e degli accessori dal POD e PDR agli apparecchi utilizzatori.
- **Parti:** la Somministrante ed il Cliente;
- **PDR:** punto di riconsegna del gas naturale presso l'immobile del Cliente;
- **POD:** punto di prelievo dell'energia elettrica presso l'immobile del Cliente;
- **Salvaguardia:** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 4 della legge n. 125/07;
- **Somministrante:** la società AIM Energy S.r.l., erogatrice della fornitura di energia elettrica e gas naturale;
- **TIBEG:** il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;
- **TIC:** è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019;
- **TICO:** è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- **TIF:** Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i Clienti di energia elettrica e gas naturale, approvato con deliberazione 463/2016/R/com e s.m.i.;
- **TIMG:** Testo Integrato Morosità gas approvato con delibera dell'ARERA ARG/gas 99/11 e s.m.i.;
- **TIMOE:** Testo Integrato Morosità Elettrica approvato con delibera dell'ARERA 285/2015/R/com e s.m.i.;
- **TIQE:** è il Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023;
- **TIQV:** Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, approvato con delibera dell'ARERA ARG/com 164/08 e s.m.i.;
- **TIRV:** Misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria approvato con delibera dell'ARERA 228/2017/R/com
- **TIV:** Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali;
- **TIVG:** Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti.

Art. 2. Oggetto del Contratto, condizioni generali di vendita e usi consentiti

Oggetto del Contratto è la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale da parte della Somministrante al Cliente, per gli usi consentiti e indicati dal Cliente nel "CS", con le modalità riportate ed alle condizioni specificate di seguito e nelle "CE".

Resta inteso che il servizio di vendita dell'energia elettrica e del gas naturale fornito dalla Somministrante è regolato dalle presenti "CGF", dalle norme emanate dall'ARERA o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia. Tutte le fonti normative citate nelle presenti CGF includono, salvo espressa indicazione contraria, successive modifiche e integrazioni. Le delibere dell'ARERA sono scaricabili dal sito www.arera.it. L'energia elettrica e il gas naturale potranno essere utilizzati esclusivamente per l'uso dichiarato e per alimentare esclusivamente i POD e i PDR del Cliente e non potranno in alcun modo essere ceduti a terzi o utilizzati per altri scopi.

Art. 3. Competenze della Somministrante

La Somministrante gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita dell'energia elettrica e del gas naturale ed è estranea alle attività del servizio di distribuzione. Spettano invece al competente Distributore la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti necessari a distribuire l'energia elettrica e il gas naturale, l'installazione, la gestione, la manutenzione e l'effettuazione delle verifiche di funzionalità dei gruppi di misura, il trasporto e la consegna dell'energia elettrica e del gas naturale sino al POD e al PDR, la determinazione e la cura delle caratteristiche tecniche dell'energia elettrica e del gas naturale al POD e al PDR, nonché la definizione delle condizioni tecniche di erogazione del servizio. La Somministrante non assume, quindi, responsabilità alcuna per danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi alle attività di competenza del distributore, né il Cliente potrà ottenere abbuoni o riduzioni di corrispettivo, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito da norme o disposizioni imperative. La Somministrante garantisce al Cliente la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale necessaria a soddisfare i suoi fabbisogni con le modalità pattuite con le presenti "CGF". Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica e di gas naturale non sono imputabili alla Somministrante e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento (fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito da norme o disposizioni imperative) né potranno costituire

motivo di risoluzione del Contratto, come meglio specificate all'art. 17 delle presenti "CGF". Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica e del gas naturale oggetto della fornitura restano di esclusiva competenza del competente Distributore.

Art. 4. Condizioni per la conclusione del contratto

Il Cliente, dopo aver valutato attentamente le "CE", richiede alla Somministrante la fornitura di energia elettrica e di gas naturale attraverso la presentazione del "CS" debitamente compilato e sottoscritto presso gli sportelli di AIM Energy S.r.l. o attraverso l'invio dello stesso ad AIM Energy S.r.l. In ogni caso, le eventuali disposizioni contrattuali contenute nelle "CE" prevalgono sempre sulle presenti "CGF". Il Cliente conferisce mandato alla Somministrante affinché proceda per suo conto a inoltrare la comunicazione di recesso sottoscritta dal Cliente stesso al precedente fornitore, e a stipulare con i competenti Trasportatori, Dispacciatori e di Distributori i contratti che si rendono necessari per la somministrazione di energia elettrica e di gas naturale. AIM Energy S.r.l. si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la richiesta di fornitura nelle seguenti ipotesi:

- a. mancanza di solvibilità del Cliente di cui AIM Energy S.r.l. si riserva la facoltà di verifica;
- b. iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
- c. sottoscrizione del Cliente a procedure concorsuali;
- d. mancata presentazione, ove richiesta, della garanzia a copertura delle obbligazioni del presente "CS";
- e. mancata ricezione da parte di AIM Energy S.r.l. di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e di gas naturale e i servizi direttamente connessi;
- f. inefficacia del Contratto di Trasporto, Distribuzione o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili ad AIM Energy S.r.l..

Art. 5 Condizioni tecniche di erogazione del servizio

Mandati per la Connessione, Distribuzione e servizi accessori

Con riferimento ai POD indicati, il Cliente conferisce, con la sottoscrizione del "CS", mandato alla Somministrante o altra società dalla stessa demandata all'espletazione delle pratiche di Connessione, Trasmissione, Dispacciamento e Distribuzione (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo). Il Cliente dichiara di accettare, fin d'ora, il contenuto dei contratti e dei relativi allegati (comprese le Condizioni Tecniche di distribuzione disponibili su www.aimenergy.it) che la Somministrante o altra Società dalla stessa demandata provvederà a sottoscrivere nell'espletamento del/i mandato/i e di accettarne, senza riserve, i contenuti. Le richieste di prestazioni inerenti la gestione dei POD di cui alla Delibera ARERA n. 198/11 e s.m.i. e dei PDR dovranno essere inoltrate al Distributore competente tramite la Somministrante (ovvero di attività, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: allacciamento, voltura, aumento di potenza/portata, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni, ecc.). Per ciascuna richiesta di nuova attivazione, subentro e voltura inoltrata ai Distributori competenti di Energia Elettrica e/o Gas naturale, il cliente riconoscerà ad AIM Energy un contributo pari a Euro 30,00. Diversamente, per la sola fornitura di Energia Elettrica e per tutte le altre prestazioni indicate nell'Allegato "A", art. 11.1 della delibera ARERA nr. 301/12 e s.m.i., il cliente riconoscerà ad AIM Energy un corrispettivo d'importo pari al contributo in quota fissa previsto dalla sopracitata delibera. Con la sottoscrizione del "CS", il Cliente dichiara, inoltre, di voler recedere dal Contratto di somministrazione attualmente in essere e conferisce mandato ad AIM Energy S.r.l. per comunicare tale propria volontà al precedente fornitore.

Il perfezionamento del contratto è subordinato:

- A. al collegamento dei POD e dei PDR del Cliente alla rete di distribuzione e che questa sia in grado di garantire la potenza e la portata richiesta;
- B. all'attivazione della fornitura da parte del Distributore;
- C. all'attivazione del servizio di trasporto e distribuzione;
- D. all'ottenimento, a cura e carico del Cliente, di ogni necessaria autorizzazione, servizio, consenso, da parte dei titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sugli immobili interessati dalla fornitura;
- E. alla risoluzione di eventuali contratti precedentemente sottoscritti con altri fornitori, ovvero alla disponibilità del POD e del PDR, compatibilmente con la normativa che definisce i tempi di attivazione dei servizi di dispacciamento, trasporto, distribuzione e salvo eventi non dipendenti dalla volontà di AIM Energy S.r.l.;
- F. alla presentazione del Cliente, ove richiesta, della garanzia di cui all'art. 10 delle "CGF";
- G. alla circostanza che i POD e i PDR del Cliente non risultino sospesi per morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e che, relativamente al servizio elettrico, i POD non siano interessati da una richiesta di indennizzo formulata da un precedente fornitore in relazione a morosità progressa;
- H. alla disponibilità dell'immobile oggetto della fornitura, data dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale.

Inoltre la richiesta di fornitura presuppone che l'impianto interno del Cliente sia conforme alle norme tecniche e alle disposizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e dall'esito dell'accertamento documentale comunicato dal Distributore locale; AIM Energy S.r.l. si riserva la facoltà di non attivare il Contratto o di risolvere il Contratto stesso di fornitura a quelle installazioni che non rispettassero tali norme. L'attivazione della nuova fornitura di energia elettrica e di gas naturale o la modifica di quella in atto è subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del relativo Distributore, e all'esecuzione dell'allacciamento alla rete stessa, ove necessario. Il Contratto si intenderà perfezionato all'avvenuta ricezione da parte di AIM Energy S.r.l. del "CS" debitamente compilato e sottoscritto previa verifica del possesso da parte del Cliente dei requisiti previsti dalle "CE". All'atto della stipula del "CS" il Cliente fornisce le proprie generalità, le ulteriori informazioni previste dalla vigente normativa e gli eventuali necessari atti autorizzativi. La richiesta di attivazione o modificazione della fornitura sarà inviata, entro i tempi definiti dall'ARERA con delibera dell'ARERA 198/11 e s.m.i. per l'energia elettrica e sempre entro i termini previsti dalla delibera ARG/com 134/08 e s.m.i. per il gas naturale, dalla Somministrante al Distributore, che procederà all'effettuazione delle attività di sua competenza.

Per l'energia elettrica, i tempi di attivazione della fornitura sono disciplinati dalle deliberazioni dell'ARERA ARG/elt n.42/08 e s.m.i. e n. 198/11 e s.m.i.

Per il gas naturale, i tempi di attivazione della fornitura sono disciplinati dalle deliberazioni dell'ARERA n. 138/04 e s.m.i. e dalla del. ARG/gas 574/13 e s.m.i.

In particolare, nell'ipotesi di cambio fornitore qualora la documentazione pervenga entro il 20 del mese e sussistano le condizioni previste alle precedenti lettere "E." e "G.", la somministrazione avrà effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della stessa; in caso contrario la somministrazione decorrerà dal primo giorno del terzo mese successivo o dalla prima data utile e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla delibera dell'Allegato A alla Deliberazione 487/2015/R/eel del 14/10/2015.

Il Cliente è tenuto a trasmettere ad AIM Energy S.r.l. le informazioni catastali, ai sensi della Legge 311/04 (GU n. 306 del 31.12.2004), la cui mancata trasmissione potrà dar luogo a segnalazione all'Anagrafe Tributaria. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Somministrante ogni variazione significativa delle condizioni e delle informazioni contenute nel "CS". In particolare, sarà onere del Cliente comunicare il trasferimento della propria residenza nel luogo di somministrazione; la mancata comunicazione comporterà l'inapplicabilità della "Tariffa residente" per la fornitura di energia elettrica.

Art. 6. Data di avvio dell'esecuzione del contratto

Il Contratto decorre dalla data in cui viene reso disponibile il servizio al Cliente e indicata nel "CS", compatibilmente con l'attivazione del servizio di Trasporto, Distribuzione e Dispacciamento per il quale, nella prima fattura utile, verranno addebitati i costi previsti per tale servizio. Nel caso in cui la data di avvio fosse diversa da quella concordata la Somministrante si riserva di inviare al Cliente una comunicazione scritta, a mezzo posta o mail, in accordo con la regolazione vigente, con la quale sarà informato della nuova data di avvio della fornitura e delle motivazioni che l'hanno determinata. Non è imputabile alla Somministrante ogni ritardo derivato da cause dipendenti dall'attività dei competenti Distributori.

Art. 7. Durata del Contratto – Diritto di Recesso – Risoluzione del Contratto

Il Contratto ha durata indeterminata. Ai sensi della Delibera dell'ARERA n. 144/07 e s.m.i., è facoltà del Cliente recedere unilateralmente, senza oneri e in qualsiasi momento dal Contratto. La volontà di esercitare tale diritto deve essere manifestata in forma scritta e inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: AIM Energy S.r.l. - Contrà Pedemuro San Biagio, 72 36100 Vicenza (VI), o a mezzo fax n. 0444 321496 o al seguente indirizzo e-mail protocollo@aimenergy.it. Inoltre, nel caso di Contratto avente ad oggetto sia la fornitura di energia elettrica che la fornitura di gas naturale, è ammesso il recesso parziale dal Contratto. Il recesso potrà quindi riguardare esclusivamente uno dei due tipi di forniture, di conseguenza, il Contratto continuerà ad avere effetto tra le Parti limitatamente alla fornitura per cui non è stato manifestato il recesso. Per le richieste di cambio fornitore, il Cliente rilascia all'esercente la vendita entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere con AIM Energy. L'esercente la vendita entrante, dovrà esercitare il recesso trasmettendo la relativa comunicazione ad AIM Energy entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitore. In tal caso, la fornitura con il nuovo esercente la vendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso. Resta inteso che nei casi di mancato rispetto dei tempi sopra indicati, per la parte riguardante l'energia elettrica, la Somministrante si riserva di fatturare al Cliente una penale costituita da un importo pari a Euro 10,00 per ogni kW di potenza disponibile che il Cliente si impegna di pagare entro la scadenza indicata in fattura, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Per i Clienti che intendono esercitare il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, il termine di preavviso non potrà essere superiore ad un mese. In questo caso, il Cliente è tenuto ad inoltrare direttamente il recesso ad AIM Energy S.r.l.. In caso di cessazione, il Cliente resta responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto qualora non provveda a richiedere alla Somministrante tale cessazione. Per la sola fornitura gas naturale il Cliente rimane comunque responsabile di quanto precedentemente indicato anche se, pur provvedendo a richiederla, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore Gas. La Somministrante potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con preavviso di sei mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento. Nell'ipotesi di violazione di anche una sola delle succitate obbligazioni previste a carico del Cliente nelle presenti "CGF" ed in caso di mendaci dichiarazioni del Cliente o in condizioni di sicurezza mancanti, la Somministrante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 8. Condizioni economiche

Per la somministrazione di energia elettrica e di gas naturale oggetto del "CS" il Cliente si impegna a corrispondere ad AIM Energy S.r.l. i corrispettivi indicati nelle "CE" allegata al presente contratto e parte integrante dello stesso. Le "CE" prevalgono sulle presenti "CGF" ove discordanti.

I corrispettivi non comprendono, a titolo esemplificativo, gli oneri del trasporto, le imposte, le addizionali, l'I.V.A., gli oneri dovuti al Distributore e qualsiasi altro corrispettivo, imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto (ovvero alla somministrazione di energia elettrica e di gas naturale) che sono dovuti dal Cliente, salvo siano espressamente posti per legge e o dal Contratto a carico della Somministrante.

Energia Elettrica

La Somministrante addebiterà direttamente al Cliente il costo di trasporto nella misura prevista dalle opzioni tariffarie di trasporto dell'energia elettrica presentate dal Distributore locale cui è connesso ogni singolo punto e le maggiorazioni (A, UC, MCT) ai sensi della Delibera dell'ARERA n. 348/07 ARG/elt e s.m.i., 199/11 e s.m.i.. Sono inoltre totalmente a carico del Cliente gli addebiti di energia reattiva, gli oneri di dispacciamento previsti dalla delibera dell'ARERA n. 111/06 e s.m.i. e i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla delibera ARG/elt n. 107/09 e s.m.i.. Gli oneri di trasporto, le maggiorazioni e gli oneri di dispacciamento saranno adeguati nella misura e con la periodicità stabilite dall'ARERA. A remunerazione delle attività commerciali svolte dalla Somministrante verrà addebitato un corrispettivo d'importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalle delibere dell'ARERA n. 156/07 e n. 301/2012 e s.m.i.. È facoltà della Somministrante applicare un eventuale corrispettivo di sbilanciamento dividendo il corrispettivo di sbilanciamento, sopportato dalla Somministrante o altra società dalla stessa demandata, per l'energia prelevata comprensiva delle perdite nel secondo mese precedente il mese di riferimento presso tutti i POD, e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata comprensiva delle perdite, dal Cliente nel mese di riferimento. Il prezzo è fissato al netto degli oneri conseguenti all'applicazione della normativa europea in materia di emissione di CO₂ in atmosfera. Qualora sussistessero a carico della Somministrante in prelievo oneri relativi all'incentivazione delle fonti rinnovabili, quali ad esempio oneri inerenti l'acquisto di certificati verdi, la Somministrante si riserva di applicare all'energia elettrica prelevata ed alle relative perdite di rete un ulteriore corrispettivo calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d'obbligo imposta alla Somministrante per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), noto al momento della fatturazione, inclusivo di eventuali oneri di transazione. La Somministrante addebiterà al Cliente eventuali corrispettivi in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del Cliente per pregresse forniture di energia elettrica compreso il corrispettivo CMOR ai sensi della deliberazione 191/09 e s.m.i..

Gas Naturale

Le condizioni economiche di cui alla "CE" ed inerenti la fornitura di gas naturale devono intendersi, salvo espresso accordo contrario, al netto del corrispettivo per la vendita al

dettaglio, del corrispettivo per il servizio di distribuzione e misura e servizi connessi, del corrispettivo per il servizio di trasporto, degli oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità previsti dall'ARERA. I corrispettivi di distribuzione del gas naturale, sono quelli definiti dall'ARERA e/o dal Distributore locale. I corrispettivi verranno calcolati secondo i criteri di cui all'art. 12 del TIVG; mentre i volumi verranno moltiplicati per un coefficiente correttivo "C" determinato dal soggetto competente; il coefficiente "C" non è applicato per i PDR dotati di correttore di volumi e nei casi previsti dalla Delibera dell'ARERA n. 237/00 e s.m.i. e assume valore pari a 1 nel caso in cui il Cliente abbia installato il correttore automatico di volumi o sia soggetto all'applicazione del coefficiente di correzione K comunicato dal Distributore.

Il Cliente, accedendo al sito di AIM Energy S.r.l. - www.aimenergy.it, potrà ottenere informazioni circa le aliquote e il valore delle imposte applicate. Eventuali esenzioni e di riduzioni dal pagamento delle imposte e tasse saranno riconosciute solamente a condizione che tali agevolazioni siano previste dalla normativa vigente e che il Cliente presenti la documentazione ivi prevista per poterne usufruire. Le esenzioni o riduzioni avranno decorrenza dalla data di registrazione al protocollo della Somministrante della completa documentazione necessaria, preventivamente compilata da parte del Cliente, e dalla conclusione del relativo iter, nulla potendo quest'ultimo pretendere, a qualsivoglia titolo, per il periodo antecedente la decorrenza. Il Cliente, ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, assume in via esclusiva ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Nel corso del Contratto AIM Energy S.r.l. potrà apportare variazioni e modifiche alle tariffe qualora ciò sia disposto da provvedimenti dell'ARERA. Le tasse ed imposte di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti alla conclusione del Contratto, sono a carico del Cliente, salvo diverso accordo tra le parti. Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in fattura importi relativi a prestazioni accessorie e specifiche del Distributore locale. Saranno poste a carico del Cliente eventuali spese amministrative e qualsiasi altro onere applicati dal distributore per prestazioni richieste dal Cliente.

Art. 9. Variazioni – Adeguamenti automatici

I corrispettivi come definiti nelle "CE", saranno aggiornati secondo i criteri indicati nelle rispettive "CE". Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, i criteri, le componenti e i parametri previsti dall'ARERA dovessero subire delle variazioni, oppure, dovessero esserne introdotti di nuovi, questi aggiornamenti verranno automaticamente applicati in conformità a quanto disposto dall'Autorità competente. Nel rispetto della normativa vigente, la Somministrante si riserva la facoltà di informare il Cliente delle variazioni nella prima fatturazione in cui le stesse saranno applicate.

Art. 10. Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento del CS, la Somministrante potrà richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale o di prestare idonea garanzia fidejussoria.

Per la fornitura di energia elettrica, fatto salvo quanto previsto per i clienti ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa annua ai sensi della deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i., l'importo complessivo di tale deposito sarà definito ai sensi del TIV e potrà essere aggiornato con i valori previsti dalle successive delibere che lo modificano:

- a) per i clienti domestici, Euro 11,50 per kW di potenza contrattualmente impegnata;
- b) per i Clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile non superiore a 16,5kW, Euro 15,50 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata;
- c) per tutti gli altri Clienti alimentati in bassa tensione, con potenza impegnata superiore a 16,5 kW, non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione.

Le disposizioni di cui alla lett. c) si applicano anche ai punti di prelievo relativi alle connessioni temporanee. L'importo applicato potrà essere adeguato di anno in anno nel caso in cui vari la potenza impegnata. Inoltre, qualora i criteri e gli importi sopra previsti dovessero subire delle variazioni, queste potranno essere automaticamente applicate, ai sensi del TIV.

Per la fornitura di gas naturale, fatto salvo quanto previsto per i clienti ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa annua ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09 e s.m.i., l'importo complessivo di tale deposito sarà definito ai sensi del TIVG e potrà essere aggiornato con i valori previsti dalle successive delibere che lo modificano:

1. per Clienti con consumi fino a 500 Smc/anno, l'ammontare del deposito è pari a Euro 30,00;
2. per Clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno, l'ammontare del deposito è pari a Euro 90,00;
3. per Clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 2.500 Smc/anno, l'ammontare del deposito è pari a Euro 150,00;
4. per Clienti con consumi superiori a 2.500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno, l'ammontare del deposito è pari a Euro 300,00;
5. per Clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno l'ammontare del deposito è pari al massimo ad una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte.

Qualora i criteri e gli importi sopra previsti dovessero subire delle variazioni, queste potranno essere automaticamente applicate, ai sensi del TIVG. L'importo relativo al deposito cauzionale sarà addebitato dalla Somministrante nella prima fattura utile. La domiciliazione bancaria o postale (SDD) della fattura è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale. Non sarà pertanto tenuto al versamento del deposito cauzionale il Cliente che si avvalga della domiciliazione bancaria ovvero postale ai fini del pagamento dei corrispettivi. Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dalla Somministrante, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. AIM Energy S.r.l. si riserva comunque di addebitare al Cliente domestico l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva, al Cliente domestico, la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SDD. Nel caso il pagamento con SDD risulti insoluto, verrà ripristinato il pagamento tramite bollettino e saranno ricostituiti gli importi cauzionali. L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, alla cessazione del Contratto, maggiorato degli interessi legali, in conformità a quanto disposto dall'ARERA. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni dell'ARERA.

Art. 11. Modalità di utilizzo dei dati di lettura

Il Distributore è il soggetto responsabile della rilevazione delle letture dei misuratori nel rispetto delle tempistiche previste dall'ARERA nelle delibere n. 200/99 e s.m.i. e 156/07 e s.m.i. e 199/2011 e s.m.i. per l'energia elettrica, e nelle delibere dell'ARERA n. 229/01 e s.m.i. e TIVG per il gas naturale. È compito del Distributore validare e trasmettere i dati di lettura alla Somministrante che gli utilizzerà per la fatturazione a saldo al Cliente finale.

Per l'energia elettrica:

Ai sensi della citata delibera, il Distributore, nei casi in cui i POD siano trattati monorari, è tenuto ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura:

- a) almeno una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
- b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

In caso di installazione di contatore elettronico avente i requisiti funzionali di cui alla deliberazione n. 292/06 il tentativo di misura da parte del Distributore avviene mensilmente.

Per il gas naturale:

Il tentativo di lettura del contatore viene effettuato almeno una volta all'anno per i Clienti con consumi fino a 500 Smc/anno, almeno due volte l'anno per i Clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e inferiori a 1.500 Smc/anno, almeno tre volte l'anno per i Clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e inferiori a 5.000 Smc/anno, una volta al mese per i Clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili, ai sensi del TIVG e della Delibera dell'ARERA n. 229/01 e s.m.i.. Il Cliente può avvalersi del servizio di autolettura, rilevando autonomamente il dato dal misuratore e comunicandolo alla Somministrante che lo utilizzerà ai fini della fatturazione salvo validazione da parte del Distributore. Qualora a seguito di comunicazione di un'autolettura il Distributore non validasse il dato trasmesso, la Somministrante ne darà comunicazione al Cliente. In caso di mancata lettura da parte del Distributore, la Somministrante potrà darne informazione al Cliente nella prima fattura utile.

Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore, la Somministrante procederà alla fatturazione in acconto dei consumi. Le segnature dei contatori formano prova ineccepibile ed assoluta dell'avvenuto consumo, salvo comprovato errore materiale. Il Cliente e la Somministrante hanno il diritto di far verificare, in contraddittorio ed in ogni momento, l'esattezza della misura del contatore. Il Distributore proporrà le condizioni della verifica e, nei limiti dei termini prescritti, metterà a sua disposizione l'esito del controllo, il cui costo sarà a carico della parte soccombente. Ai sensi delle del. 120/08 e ARG/gas n. 574/2013, n. 333/07 e n. 198/11, n. 348/07 e ARG/elt 199/11, e s.m.i., se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa vigente al momento della verifica, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In caso contrario, la Somministrante emetterà note di accredito o di addebito per il conguaglio dei consumi accertati, in ogni caso per un periodo non superiore a quello fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti.

Il Distributore installerà, presso ciascun impianto, gli strumenti di misura, di limitazione e di controllo che riterrà necessari o che saranno stabiliti dalle norme in vigore. Il Cliente è depositario delle apparecchiature e dei materiali di proprietà del Distributore, installati nella sua proprietà, e ne risponderà in qualunque caso. La rottura o la manomissione dei sigilli del contatore, con o senza prelievi di energia elettrica e di gas naturale, sarà perseguita a termini di legge, compresa la segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Il Cliente ha l'obbligo di avere la massima cura del contatore e dell'impianto che ha in dotazione e custodia; dovrà mantenere pulito e decoroso l'alloggiamento e sarà responsabile per eventuali danni che le apparecchiature dovessero subire. La Somministrante è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo dell'impianto interno, la cui gestione e manutenzione è a carico del Cliente. In particolare, il verificarsi di dispersioni o perdite di qualsiasi natura nell'impianto interno, a valle del misuratore, non potrà dare luogo a rimborsi o indennizzi. Il contatore non può essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti. Il Cliente è consapevole che il gas naturale può essere pericoloso qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. Il Cliente dovrà utilizzare solo apparecchi omologati e rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale autorizzato.

Il Cliente si impegna a consentire al personale incaricato l'accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità. Il diniego di accesso darà luogo alla immediata sospensione della fornitura.

Art. 12. Modalità di Fatturazione e Pagamento

La fattura dei consumi, verrà emessa in conformità a quanto stabilito all'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com (Bolletta 2.0). Gli elementi di dettaglio relativi agli importi fatturati verranno inviati al Cliente su apposita richiesta inviata ad AIM Energy. Ciascuna fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.

Ai sensi del TIF, la fatturazione dei consumi avrà la seguente periodicità:

Per l'energia elettrica:

- bimestrale ai clienti domestici ed ai clienti non domestici connessi in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW;
- mensile per i clienti non domestici connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Per il gas naturale:

- mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno con punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; nonché per i Clienti con punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per qualsiasi livello di consumo;
- bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 Smc/anno, salvo diversi accordi tra le parti.

Qualora il Cliente, in base ai consumi annui rilevati o la potenza contrattualmente impegnata, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall'applicazione del profilo di prelievo standard (per la fornitura di gas naturale, delibera dell'ARERA n. 17/07 e s.m.i. e ARG/gas n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all'atto della sottoscrizione del "CS". Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore.

La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente Euro 10,00, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura.

AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito.

Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito www.aimenergy.it (nell'Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (www.poste.it). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA.

Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione della fattura. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni - darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del POD e del PDR.

Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento dell'effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall'ARERA (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento). Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell'esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l'avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l'inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura, per uno o più punti di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi.

Per la fornitura di energia elettrica:

Laddove il Cliente finale sia connesso in bassa tensione e le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, si procederà dapprima alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e successivamente decorsi almeno ulteriori 15 giorni, perdurando il mancato pagamento, alla sospensione della fornitura ai sensi del TIMOE. In caso di morosità di clienti finali non disalimentabili, come definiti ai sensi dell'art. 23.1 del TIMOE, la Somministrante potrà risolvere i relativi contratti di disaccoppiamento e di trasporto, per gli effetti di cui al comma 24 della delibera stessa. Decorsi 15 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto come previsto dall'art. 1456 c.c.. Il Cliente proveniente dal mercato di salvaguardia sarà obbligato a corrispondere alla Somministrante, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della formale richiesta di pagamento tutti gli importi eventualmente ancora dovuti al Gestore del Mercato di Salvaguardia, maturati in forza del precedente rapporto di fornitura e acquisiti dalla Somministrante in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 8 dell'allegato "A" della delibera ARG/elt 4/08 e s.m.i.. In tutti i casi il Cliente si impegna sin da ora a tenere manlevata da qualsiasi onere o responsabilità di qualsiasi natura conseguente al precedente contratto di fornitura in essere con il Gestore del Mercato di Salvaguardia.

Per la fornitura di gas naturale:

Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto ("cessazione amministrativa") come previsto dall'art. 1456 c.c.

La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell'ipotesi di diniego all'accesso al contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente.

In ogni caso la Somministrante si riserva inoltre di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.

Art. 13. Rateizzazione dei pagamenti

Il Cliente può richiedere la rateizzazione degli importi fatturati a conguaglio, per i casi e con le modalità di seguito riportate (modalità e tempi di dilazione verranno concordati con il Cliente).

Fornitura di energia elettrica

Ai sensi degli articoli 12 e 13 della Delibera dell'ARERA n. 200/99, e s.m.i., il Cliente è informato nella fattura, relativa al pagamento rateizzabile, della possibilità di rateizzazione dei corrispettivi nei seguenti casi:

- per i Clienti domestici, qualora la fattura di conguaglio sia superiore al 150% dell'addebito medio delle fatture in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio;
- a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura.

La rateizzazione può essere richiesta solo per corrispettivi il cui importo superi Euro 50,00.

Fornitura di gas naturale

Ai sensi della Delibera dell'ARERA n. 229/01 e s.m.i. la Somministrante è tenuta ad offrire la rateizzazione del pagamento nei seguenti casi:

- per i Clienti con consumi fino a 5.000 Smc/anno, qualora la fattura di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle fatture stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
- per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
- per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.

La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a Euro 50,00. La richiesta di rateizzazione dei corrispettivi deve essere formulata con le modalità indicate nella fattura ed entro il termine fissato per il pagamento della medesima. In assenza di richiesta di rateizzazione dei corrispettivi entro tale termine, il Cliente perde il diritto alla rateizzazione. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.

Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio e comunque non inferiore a due.

Art. 14. Sospensione

La Somministrante può sospendere la fornitura con effetto immediato e senza necessità di preavviso in caso di prelievo fraudolento, di manomissione, comprovata incuria del contatore e rottura dei sigilli del contatore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto e in situazioni di imminente pericolo o dovute a perdite di gas e gravi deficienze tecniche.

Art. 15. Diritto di ripensamento

Qualora il contratto sia stato stipulato fuori da locali commerciali dell'esercente la vendita o a distanza, il Cliente potrà recedere dallo stesso senza oneri, ai sensi dell'art. 12.4 del CCC, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Somministrante, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata alla sede di AIM Energy S.r.l. Contrà Pedemuro San Biagio, n. 72, 36100 Vicenza, oppure utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione da AIM Energy o presentando una qualsiasi altra dichiarazione esplicita. In caso in cui il Cliente eserciti la volontà di dar corso alla fornitura durante il periodo utile per l'esercizio del diritto di ripensamento, ne fa esplicita richiesta alla Somministrante su supporto durevole.

Art. 16. Impossibilità sopravvenuta

Qualora, successivamente al perfezionamento del Contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità o altre circostanze non imputabili alla Somministrante che rendano impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, ovvero di provvedere al vettoramento sulle reti, la stessa Somministrante ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, in osservanza delle normative vigenti.

Art. 17. Cause di forza maggiore - Responsabilità della somministrante per interruzioni - Responsabilità e manleva del Cliente

La fornitura potrà essere interrotta temporaneamente in tutto o in parte per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali: manutenzione, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti, riparazione dei guasti, o per motivi di sicurezza anche connessi all'esplicito di altri servizi di pubblica utilità. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla Somministrante, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento del danno né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. Inoltre il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare la Somministrante per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'esplicito dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

Art. 18. Comunicazione di variazioni e dichiarazioni

Le comunicazioni dirette al Cliente saranno effettuate dalla Somministrante in osservanza delle disposizioni normative vigenti, mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente (coincidente o meno con l'indirizzo dove avviene la fornitura), oppure, se con carattere di generalità, mediante avvisi diffusi attraverso il sito internet www.aimenergy.it o quotidiani o emittenti radiotelevisive locali o inseriti nei documenti di fatturazione ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni riguardanti le modifiche d'uso e tutte le informazioni necessarie al fine di usufruire dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie e fiscali. Dette agevolazioni saranno applicate solo a far data dall'avvenuta ricezione della relativa documentazione debitamente compilata e sottoscritta dal Cliente nulla potendo quest'ultimo pretendere, a qualsivoglia titolo, per il periodo antecedente. Tutte le comunicazioni del Cliente eventualmente previste da condizioni di fornitura particolari dovranno essere inviate per iscritto a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:

AIM Energy S.r.l. - Contrà Pedemuro, 72 - 36100 Vicenza.

Art. 19. Variazione unilaterale delle clausole contrattuali - Integrazioni e modifiche del contratto

Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti. Fatto salvo quanto precede, la Somministrante si riserva di modificare unilateralmente per "giustificato motivo" le condizioni contrattuali. Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate a partire dall'inizio del 4° (quarto) mese successivo a quello in cui la Somministrante le avrà preannunciate al Cliente in forma scritta. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte della Somministrante. Tali variazioni dovranno comunque essere fatte nel rispetto delle norme poste dall'ARERA a tutela dei Clienti come individuato dall'articolo 13 del CCC. Ai sensi dell'art. 13.3 del CCC la comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l'altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri e) l'illustrazione che il cliente finale, avente diritto alla tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. La suddetta comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo specifico caso il Cliente finale sarà informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.

Art. 20. Livelli di qualità, reclami, indennizzi automatici

Eventuali reclami e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente ad AIM Energy utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione da AIM Energy o con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con la stessa, che consenta di accertare la data di ricevimento. AIM Energy provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dal TIQV.

Se non viene utilizzato l'apposito modulo messo a disposizione da AIM Energy, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo. Qualora il Cliente ritenga di essere stato oggetto di un contratto o di una attivazione non richiesta ai sensi del TIRV, al momento del riscontro o

comunque entro 40 giorni dalla data di emissione della prima fattura, può inviare ad AIM Energy un "reclamo per contratto non richiesto". In questo caso, AIM Energy non potrà dar corso alla sospensione della fornitura per morosità fino alla definizione della controversia.

AIM Energy si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nel TIQV e in caso di mancato rispetto, a corrispondere al Cliente, per quanto di competenza, l'indennizzo automatico base pari ad Euro 25,00. L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

- a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

Entro il 30 giugno di ogni anno, AIM Energy provvederà a fornire al Cliente, tramite il proprio sito web, le informazioni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici, ivi compresi gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina dettata per la costituzione in mora e richiesta di sospensione della fornitura per morosità, secondo quanto previsto dal TIMOE e dal TIMG.

AIM Energy, ai sensi di quanto previsto dal TIMOE e dal TIMG, è tenuta a corrispondere al Cliente finale un indennizzo automatico per un importo pari a:

- Euro 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- Euro 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza, nonostante, alternativamente:
 - 1) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - 2) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
 - 3) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice della sospensione della fornitura.

Qualora l'emissione della fattura di periodo sia oltre i termini di emissione di cui all'art. 12 AIM Energy riconosce al Cliente un indennizzo automatico, in occasione della prima fattura utile, pari ad Euro 6,00 nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine. Il predetto importo è maggiorato di Euro 2,00 ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di Euro 20,00, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine. L'indennizzo massimo è modificato in ragione del ritardo ulteriore come indicato di seguito:

- a) è pari a Euro 40,00 se l'emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui all'art. 12 del presente contratto;
- b) è pari a Euro 60,00 se l'emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui all'art. 12 del presente contratto.

Art. 21. Cessione del Contratto

La Somministrante potrà cedere il Contratto, oppure i crediti nascenti dal Contratto di fornitura, ad altra società di vendita facente parte di AIM Gruppo, ovvero ad altre società dalla stessa partecipate ed abilitate a concludere contratti per la somministrazione di energia elettrica e di gas naturale, restando immutate le condizioni praticate al Cliente.

Art. 22. Domicilio – Registrazione – Foro competente

Le Parti eleggono il proprio domicilio all'indirizzo indicato nel frontespizio del "CS". Il Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con spese a carico del richiedente. In ogni caso di controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.

Art. 23. Assicurazione per gli infortuni, incendi e responsabilità civile nella fornitura di gas naturale

Ai sensi della Delibera dell'ARERA n. 191/13 "Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016" e s.m.i (pubblicata sul sito dell'ARERA), il "Cliente finale civile" beneficia di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, gli incendi e la responsabilità civile derivanti dall'uso del gas fornitogli tramite un impianto di distribuzione a valle del punto di consegna. La Somministrante rende noto al Cliente che copia della polizza in questione è disponibile presso i propri sportelli, precisando che, in caso di sinistro, è necessario compilare l'apposito modello di denuncia sinistri pubblicato sul sito www.cig.it. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it

Art. 24. Assegnazione bande di importazione e/o bande di energia elettrica CIP 6

Ai fini dell'assegnazione delle bande d'importazione e delle bande di energia CIP 6, ottenibili tramite la partecipazione della Somministrante alle procedure di assegnazione indette da TERNA o altro ente preposto il Cliente si impegna, anche nel corso del periodo contrattuale, a rilasciare alla Somministrante, o ad altra società da questa indicata, i mandati scritti entro i termini prestabiliti dalle disposizioni di TERNA e dell'ARERA per la partecipazione alle procedure di assegnazione. Nel caso in cui le modalità di assegnazione fossero differenti da quanto in vigore alla data di perfezionamento del contratto e non consentissero, quindi, l'applicazione di quanto indicato dal presente punto, le Parti considereranno in buona fede le necessarie modalità di partecipazione e le relative nuove condizioni economiche.

Art. 25 - Procedure di conciliazione

Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di Conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio Conciliazione Clienti Energia istituito dall'ARERA ovvero le procedure di mediazione, presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e gli altri organismi di mediazione, disciplinate dalla normativa vigente in materia. Tali procedure potranno essere attivate dal Cliente solo a seguito della mancata risposta da parte di AIM Energy ad un reclamo scritto entro i termini previsti dal TIQV o nel caso in cui non venga ritenuta soddisfacente la risposta ricevuta.

AIM Energy aderisce al Servizio Conciliazione Clienti Energia gestito da Acquirente Unico per conto dell'ARERA e aperto a tutti i clienti (maggiori informazioni su <http://www.conciliaonline.net/concilia/default.asp?idtema=87>).

Art. 26. Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dalle presenti condizioni generali, valgono le disposizioni di legge e gli usi vigenti.

